

**Civile Ord. Sez. U Num. 23308 Anno 2024**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE**

**Relatore: FEDERICI FRANCESCO**

**Data pubblicazione: 29/08/2024**

Giurisdizione –  
Regolamento d'ufficio

### **ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

sul regolamento di giurisdizione, iscritto nel R.G. al n. 24401 del 2023, sollevato dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria con ordinanza dell'11 ottobre 2023, n. 905 nel procedimento vertente tra:

 ai fini del presente giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Martucci, presso il cui studio, in Roma alla via XXI Aprile n. 11 domicilia -

Ricorrente

### **CONTRO**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro p.t. –

Resistente non costituito in questa fase

**AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale di Crotone –**

Intimata

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Francesco Federici nella camera di consiglio del 23 aprile 2024;

lette le conclusioni scritte della Procura Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.

### **RILEVATO CHE**

A [REDACTED] che aveva difeso [REDACTED] ammesso al beneficio del gratuito patrocinio nella causa proposta dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Crotona, e poi dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, fu complessivamente liquidata la somma di € 800,00 oltre accessori per compensi professionali.

La liquidazione, ritenuta non corrispondente a quanto spettante, secondo i parametri ministeriali indicati nel DM n. 55 del 2014, *ratione temporis* vigenti, fu impugnata dinanzi al Tribunale di Catanzaro ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nelle forme prescritte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Il tribunale adito, con ordinanza del 17 gennaio 2023, disattese il ricorso, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Calabria, quale autorità giudiziaria che aveva pronunciato il provvedimento di liquidazione opposto.

La [REDACTED] riassunse la causa dinanzi al giudice tributario.

La Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, con ordinanza n. 905/01/2023 dell'11 ottobre 2023, ha declinato a sua volta la giurisdizione, ritenendo la materia contesa nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha dunque sollevato d'ufficio dinanzi a questa Corte -ex art. 59, comma 3, della l. 18 giugno 2009, n. 69- regolamento di giurisdizione.

Si è costituita la sola [REDACTED] dichiarando di ritenere la controversia ricompresa nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre nessuna difesa è stata articolata in questa fase dal Ministero della Giustizia, pur costituito per il merito.

Il Procuratore Generale ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Nell'adunanza camerale del 23 aprile 2024 la causa è stata riservata per la decisione.

**CONSIDERATO CHE**

Questa Corte, che pur a sezioni unite si è occupata del conflitto negativo di giurisdizione insorto tra giudice ordinario e amministrativo, affermando che per le controversie che attengono all'opposizione avverso i decreti di liquidazione, ex art. 170 del d.P.R. 115 del 2002, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Sez. U, 23 dicembre 2016, n. 26907; 20 luglio 2019, n. 20405), ritiene tuttavia opportuno un ulteriore approfondimento della materia.

La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo.

**P.Q.M.**

La Corte a Sezioni Unite rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 23